



# TRIBUNALE DI PATTI

## SEZIONE LAVORO

*REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,  
all'udienza del 29.1.2018 ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

## **S E N T E N Z A**

nel procedimento iscritto al n. 1599/2017 R.G. e vertente

### TRA

Omissis rappresentato e difeso, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Catania 42 C. Palermo.

**RICORRENTE**

### CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80018500829;

- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80005000833;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00185, Viale Giorgio Ribotta, 41, 00144 Roma;

**RESISTENTI**



OGGETTO: art. 700 per altre ragioni.

### **Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con ricorso, depositato in data , unitamente a ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva:

- di essere docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo ai sensi e per gli effetti della legge n. 107/2015;
- di aver presentato per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola sec. di II grado -anno scolastico 2016/17 docenti assunti nell'a.s. 2015/16 nelle fasi "B" e "C" da GAE, Classe di concorso -
- di aver chiesto nella predetta domanda il calcolo, ai fini del punteggio, degli anni di servizio prestati prima dell'immissione in ruolo presso istituti di istruzione paritari, indicando quale prima preferenza: 1 SICILIA AMBITO 0016, attesi anche i 24 punti maturati
- di non aver avuto il riconoscimento del predetto punteggio e di essere stato assegnato nella 45<sup>a</sup> provincia indicata in domanda, , con conseguente violazione del principio di scorrimento delle graduatorie in base al punteggio accumulato ed al merito;
- di trovarsi in assegnazione Provvisoria a OMISSIS

Tanto premesso, rilevava l'illegittimità dell'esclusione del servizio pre-ruolo presso istituti paritari ai fini della determinazione del punteggio utile per la mobilità sia per la mobilità 2016/17, che per la imminente mobilità 2017/18.

In ogni caso rilevava che l'assegnazione presso l'ambito territoriale sarebbe stata disposta in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., non essendo stato rispettato il principio dello scorrimento della graduatoria e non essendo stati indicati i criteri di funzionamento dell'algoritmo in base a cui sono stati disposti i movimenti per l'a.s. 2016/2017.

Pertanto, in via principale, in via cautelare ed urgente chiedeva emettersi provvedimento ex artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, per accertare e dichiarare il proprio diritto alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

Chiedeva altresì di accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 e la Tabella dei titoli



anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari.

Spiegava analoghe domande nel merito e, in via subordinata, chiedeva di ordinare all'amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dal ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti.

Instaurato il giudizio di merito, il ricorrente insisteva nelle medesime domande e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si costituiva in giudizio con memoria in data 8.9.2017, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa all'odierna udienza

-----

La questione del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole non statali paritarie non può prescindere da una valutazione del regime introdotto dalla l. 62/00.

L'art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che paritarie si possano definire le scuole in possesso dell'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, derivante dal riconoscimento della sussistenza di alcuni requisiti (disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei, iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio, organica costituzione di corsi completi, personale docente fornito del titolo di abilitazione, adozione di contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Il ricorrente risulta aver svolto continuativamente, nel periodo riferibile agli anni scolastici dall' a.s. 2002/2004 all'a.s. 2010/2011, il seguente servizio presso scuole paritarie: OMISSIS  
Tanto premesso, va rilevato che dopo l'entrata in vigore della l. 62/2001, l'art. 2 del Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha previsto al comma 2 che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie fossero valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; ancora, l'art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie e che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, espressamente rimandando al riconoscimento della parità.

Invero, la L. 62/2000 definisce le scuole paritarie (art. 1, co. 2) "... a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a

ondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite "parificate", secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.



La L. 62/00 ha dunque affermato che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3).

A fronte dell’affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, fra le altre, la Circolare Ministeriale n° 163 del 15 giugno 2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 (impostazione questa sposata e coltivata dal M.I.U.R.) ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”, essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all’art. 1-bis. (rubricato “Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due



tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.

Peraltro, come già sopra accennato e qui più analiticamente esaminato, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL’ISTRUZIONE” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici,



nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Rimini, sentenza n. 64/2014; Tribunale di Caltagirone, n. 535/2016 R.G.; Tribunale Milano, ord. 20 luglio 2016, n. 6202/2016 R.G.)

Stanti tali premesse, deve riconoscersi l'illegittimità della previsione della disposizione dei CCNI per la mobilità 2016/2017, sulla cui base è stato emesso il provvedimento di assegnazione al ricorrente di punti 24, in luogo di quello spettante in relazione al riconoscimento dell'anzidetto servizio presso istituti paritari, nella parte i cui non riconosce alcun punteggio ai fini della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie "in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera", atteso che tale ultima affermazione è infondata, poiché ai fini della ricostruzione della carriera il ricordato art. 485 prevede una misura ridotta di riconoscimento del servizio prestato, ed ancora perché detta disposizione porterebbe ad una illegittima interpretazione della vigente normativa, in violazione del principio di uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi le medesime caratteristiche.

Deve allora concludersi per il diritto dell'odierno ricorrente, alla luce di tutte le argomentazioni in diritto sopra esplicitate, a vedersi riconoscere, ai fini della mobilità, il punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie, sia per la mobilità dell'a.s. 2016/2017, sia per quella per l'a.s. 2017/2018 in fase di espletamento al momento di presentazione del ricorso.

Conseguentemente, va riconosciuto il diritto del ricorrente a vedere inserito nella graduatoria per la mobilità del 2016/2017 e 2017/2018 del punteggio calcolato anche sulla base del servizio prestato presso gli istituti paritari, nonché all'attribuzione della sede di servizio spettante in ragione di tale punteggio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) Accerta e dichiara il diritto OMISSIS ad avere riconosciuto il servizio prestato prima dell'inserimento in ruolo dall' a.s. 2002/2004 all'a.s. 2010/2011, meglio specificato in motivazione, presso istituti paritari, ai fini della mobilità per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, con il diritto a vedersi riconosciuto nelle graduatorie di merito il punteggio conseguentemente spettante e all'assegnazione della sede di servizio individuata in base al medesimo punteggio, nonché al riconoscimento del predetto periodo di servizio anche ai fini della ricostruzione della carriera;



Patti, 29.1.2018.

Il Giudice del Lavoro.  
(dott. Fabio Licata)

Firmato Da: LICATA FABIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20f8cc711ac740dc5d33b845117094bb

